

Decisione del Tar Lazio per i supplenti annuali

Conta il momento di inizio attività

DI FRANCESCA DE NARDI

In tema di conferimento di supplenza annuale, per quanto concerne la decorrenza degli effetti giuridici ed economici di una nomina avvenuta ad anno scolastico inoltrato, questa coincide con la data di effettiva assunzione del servizio. Questo è quanto ha precisato il Tar Lazio (Roma, Sezione III bis) con la sentenza del 26 gennaio 2005 n. 602. Nel caso in esame la ricorrente nell'anno scolastico 1989/90 aveva presentato al provveditorato agli studi di Latina domanda di supplenza quale collaboratore tecnico. Il provvedimento di nomina era intervenuto ad anno scolastico inoltrato e in esso era contenuta la precisazione che la decorrenza giuridica ed economica della supplenza sarebbe coincisa con la data d'inizio del servizio. L'interessata, allora, aveva impugnato il provvedimento per violazione dell'art. 15 della legge 270/1985 nonché per illogicità e contraddittorietà. Inoltre, la stessa sosteneva che poiché a fondamento di quanto disposto nell'atto di nomina veniva posto l'art. 12 dell'om 31/10/1988 n. 306, allora anche tale norma doveva essere dichiarata illegittima per contrasto con la richiamata legge n. 270. Il tribunale amministrativo regionale del La-

zio respinge il ricorso. I giudici ritengono che le doglianze sostenute dalla ricorrente non possono essere condivise. Infatti, la disciplina recata dall'art. 15 della legge in discorso («per la copertura dei posti di personale non docente vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali») ha carattere organizzatorio e non può consentire un'interpretazione che prescindendo dal rapporto sinallagmatico tra la prestazione a carico del dipendente e la controprestazione a carico dell'amministrazione. Secondo il collegio «il principio di proporzionalità fra le stesse, che scaturisce dall'art. 36 Cost., non può non estendersi anche alla decorrenza giuridica della nomina la quale deve coincidere con la data d'inizio dell'attività d'insegnamento». Infine, il Tar osserva che tutte le norme di favore, presenti nell'ordinamento, che derogano alla regola menzionata, non possono essere invocate in questa sede perché la loro eccezionalità ne preclude l'applicazione analogica. Legittimamente, quindi, l'art. 12 dell'om n. 306/1988 prevede che la supplenza annuale ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione del servizio.